

DELIBERAZIONE N. 44 DD. 16/06/2017 – SCADENZA 01/07/2017

OGGETTO: CAPO I Bis della L.P. 23/1990 - affidamento consulenza specialistica di alta qualificazione in riferimento alla proposta di finanza di progetto avanzata dalla ditta Liquigas per l'affidamento del servizio di distribuzione di GNL a mezzo di rete canalizzata di proprietà comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Spiazzo è proprietario di una rete canalizzata idonea per la distribuzione di gas nel suo territorio, ma tale rete è attualmente isolata e non collegata con le infrastrutture di trasporto del gas naturale.

Tale rete è stata realizzata negli anni 2003-2004 (centro storico e località Piazzola) e poi successivamente estesa ad altre frazioni nel periodo 2010-2014.

Essa è strutturalmente idonea – salve le opportune verifiche tecniche ed integrazioni – all'erogazione del servizio pubblico di distribuzione del gas per usi civili a favore della comunità locale (utenze pubbliche e private).

Nel caso del Comune di Spiazzo esistono ragioni assai rilevanti che, nell'ottica della tutela del pubblico interesse, depongono nel senso della immediata attivazione del servizio, senza attendere l'eventuale collegamento con la rete di trasporto che potrà avvenire solo nel corso della durata della concessione d'ambito ancora da affidare e che comunque sarà condizionato alle valutazioni di fattibilità tecnico-economica che dovranno essere effettuate nella predisposizione del piano di sviluppo della gara d'ambito.

Fatto presente anche che:

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, nella nota di chiarimento del 9.8.2016, ha specificato che "il Comune non metanizzato potrà comunque procedere – ove ritenga necessario garantire comunque un servizio a rete di distribuzione gas – a far realizzare reti isolate alimentabili a GPL o GNL rigassificato in loco, fermo restando che tali reti saranno soggette alla regolazione dell'AEEGSI".

In tale chiarimento il Ministero ritiene ragionevolmente che i Comuni non metanizzati possano, nell'attuale fase transitoria e in attesa delle gare d'ambito, procedere, per motivate esigenze e laddove non sia possibile l'estensione della rete metanifera da territori confinanti, alla realizzazione e alla gestione di una rete isolata destinata all'erogazione del servizio di distribuzione del gas mediante GPL o GNL. Ciò naturalmente – come è ovviamente sottointeso – seguendo le prescritte procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'attività realizzativa e gestionale.

Riscontrato che Liquigas SpA ha fatto pervenire a codesta Amministrazione una proposta per l'affidamento in finanza di progetto della concessione di progettazione, realizzazione e gestione della rete alimentata a GNL, distribuzione e fornitura di gas naturale, che risulta acquisita al prot. 1672 del 13.04.2017.

Ravvisato che l'art. 28 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici - prevede testualmente che "Al di fuori delle ipotesi in cui gli operatori economici presentano proposte alle amministrazioni aggiudicatrici sulla base delle procedure da esse avviate, gli operatori economici possono presentare alle

amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi solo quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro tre mesi dalla data della sua presentazione".

Fatto presente pertanto che il Comune di Spiazzo è tenuto a valutare entro il termine del 13.07.2017 la fattibilità della proposta presentata dalla società Liquigas SpA, ovvero scaduti i prescritti tre mesi dalla data della presentazione della proposta.

Dato atto che il Comune di Spiazzo ha attentamente esaminato, per quanto di competenza tecnica, la documentazione agli atti, ravvisando come la valutazione tecnico/giuridica delle clausole concessorie e di gestione del servizio di distribuzione del gas GNL non possano essere adeguatamente istruite con riferimento all'attuale dotazione organica, al momento che le relative problematiche in ambito pubblicistico non sono ancora sviluppate e/o consolidate nel diritto positivo, per il quale tale fattispecie, se non del tutto inedita, assume comunque i caratteri della assoluta specialità. Pertanto il Sindaco ha proposto di chiedere una consulenza legale vista la particolare complessità della materia e della delicatezza della stessa e dei risvolti giuridico-amministrativi della pratica.

Riconosciuta dunque l'urgenza e la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne altamente specializzate nell'ambito del mercato interno delle energie ed in particolare del gas naturale per le opportune valutazioni amministrativo-giuridiche degli atti presentati da Liquigas SpA.

Richiamato al proposito il capo I bis della L.P. 23.07.1990 n. 23 che disciplina gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni all'ente finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguitamento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

Preso atto che ai sensi dell'art. 39 quinque della L.P. 23/1990 è ammesso il ricorso ad incarichi di consulenza esterna per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, per l'alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione. L'art. 39 septies prevede che gli incarichi possano essere affidati, tra gli altri, a professionisti, anche associati, nonché a soggetti di cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate.

Ritenuto quindi necessario chiedere un preventivo di una consulenza ad un professionista autorevole esperto in materia e a tale riguardo l'Amministrazione ha individuato l'avv. Stefano Ferla, avvocato amministrativista del Foro di Milano, dedito professionalmente alla materia dei servizi pubblici locali e delle public utilities, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas e autore di numerose pubblicazioni in riviste giuridiche specializzate nonché relatore in convegni sulla materia.

Esaminato attentamente il preventivo ricevuto dallo Studio Legale Ferla, Marinucci, Farina di Milano in Largo Alpini n. 12 (P.IVA 11122940155 - C.F. FRLSFN73C31F205Z), acquisito agli atti giusto prot. 2676 del 15 giugno 2017, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e che consta di preventivo di spesa completo di curriculum vitae dell'avv. Ferla nonché delle dichiarazioni prescritte dalle normative vigenti.

Sentito l'interessato per le vie brevi che ha confermato la disponibilità ad accettare l'incarico di consulenza in riferimento alla proposta di finanza di progetto avanzata dalla ditta Liquigas per l'affidamento del servizio di distribuzione di GNL a mezzo di rete canalizzata di proprietà comunale.

Fatto presente che i rapporti contrattuali saranno conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, prevedono le seguenti condizioni:

- oggetto: Incarico di consulenza specialistica di alta qualificazione, ai sensi del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
- termini:

- fase 1: valutazione della fattibilità giuridica della proposta Liquigas– entro e non oltre il 10 luglio 2017;
- fase 2: presentazione delle opportune richieste di modifica al proponente – entro il 31 luglio 2017;
- fase 3: definizione e approvazione del progetto da porre poi a base di gara – entro il 31 ottobre 2017.

Fatta salva la possibilità di prorogare i termini della fase 2 e 3 sia per esigenze dell'Amministrazione che su richiesta adeguatamente motivata da parte dell'incaricato;

- compenso: € 15.000,00 (oltre I.V.A e C.P.A. ed eventuali spese documentabili);
- modalità e termini di pagamento:
 - un primo acconto di € 7.000,00 (e accessori) al termine della fase 1;
 - un secondo acconto di € 4.000,00 (e accessori) al termine della fase 2;
 - il saldo di € 4.000,00 (e accessori) al termine della fase 3.
- facoltà di recesso: "ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 48 (quarantotto) ore prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione con negligenza di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.";
- clausola penale: in caso di inadempimento definitivo della prestazione, salvo i casi di giusta causa o di ritardato adempimento della prestazione da parte degli incaricati, verrà applicata nei confronti degli stessi una penale pari al 10% del corrispettivo convenuto, salvo il diritto dell'Ente di agire per il risarcimento di ulteriori danni;
- clausola di salvaguardia: l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi dati e risorse hardware e software dell'amministrazione;
- rispetto della legge sulla privacy: le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- disposizioni anticorruzione: "Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del Piano provinciale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta n. 7 del 30.01.2017, l'incaricato è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione giuntale n. 100 di data 23.12.2014. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice è motivo di risoluzione del rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato nell'area trasparenza.

Ritenuta corretta la trattativa privata, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 21, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., in quanto l'importo della prestazione è inferiore a Euro 46.000,00.- ed il professionista è in possesso della competenza richiesta.

Dato atto, ai sensi dell'art. 7 della L.R.13.12.2012 n. 8 e dell'art. 31-bis della L.P. 30.11.1992 n. 23 che il presente provvedimento contiene i dati richiesti dalle norme medesime, riportati nelle premesse.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e comportando la presente riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria, il parere sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

Tutto ciò premesso,

Visti:

- gli atti in premessa.
- la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.
- il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, b. 23 e s.m..
- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.
- l'articolo 56, e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità prodotte dall'Avv. Stefano Ferla, con la quale l'esperto ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dal Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale vigente.
- Il Regolamento di contabilità vigente.

Considerato che il consulente è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Dato atto che il codice richiesto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti è il seguente: CIG N. Z351F12844;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L al fine di poter procedere ai conseguenti adempimenti;

A voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

D e l i b e r a

1. Di affidare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la consulenza specialistica di alta qualificazione, ai sensi del Capo I bis L.P. 23/1990, in riferimento alla proposta di finanza di progetto avanzata dalla ditta Liquigas per l'affidamento del servizio di distribuzione di GNL a mezzo di rete canalizzata di proprietà comunale, all'avv. Sfefano Ferla dello Studio Legale Ferla, Marinucci, Farina con sede a Milano in Largo Quinto Alpini n. 12.
2. Di stabilire che al professionista spetta un compenso determinato in € 15.000,00.- oltre I.V.A e C.P.A. ed eventuali spese documentabili stimabili in Euro 1.500,00, per un totale lordo pari ad € 20.935,20;
3. Di imputare la spesa di cui al punto 2, pari € 20.935,20.- al capitolo 3028 dell'atto di indirizzo 2017 * codice del piano dei conti 2.02.03.05.001 - M. 1 Pr. 6 del bilancio 2017-2019 anno 2017;
4. Di dare atto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune;
5. Di dichiarare che tale spesa risulta essere esigibile entro l'esercizio finanziario 2017;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L;
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01/02/2005 n. 3/L;
8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * * * *